- 14) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 15) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 16) Il canone applicato è stato determinato per come previsto con la concessione n. 00-30/2019 del 13/11/2019, rep. 1528 e licenza di subingresso n. 00-02/2020 del 06/03/2020, rep. 1558, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 17) Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base all'indice Istat che sarà annualmente comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 18) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 19) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021 presentando motivata istanza per un numero massimo di sei rate tutte comprese entro l'anno solare. In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti gli interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti con decorrenza dalla originaria scadenza del pagamento del canone;
- 20) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 21) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO GARBAGE ANCONA S.r.I. Paolo Baldoni

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede della società corrente in Ancona, Scalo Molo Sud, nonché domicilio digitale all'indirizzo: garbageancona@pec.it.

nonche donnemo digitale ali indirizzo. garoageancona(wpec.ii.

Ancona, addì

IL CONCESSIONARIO

Padlo Baldoni LW

IL PRESIDENTE Ing. Vincenzo Garofalo

> L'UFFICIALE ROGANTE Avy. Galriele Lucchini

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di

Ancona il 05/04/2022 al nº 536 serie 1

con l'esenzione di euro 314,000

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

N. 00-4 del registro Concessioni – Anno 2022 N. <u>1923</u> del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale (C.F. e P. IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

ILPRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALEDEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;

Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti – Contenzioso;

Vista la licenza concessoria portante n. 00-30/2019 del 13/11/2019, rep. 1528;

Vista la licenza di subingresso n. 00-02/2020 del 06/03/2020, rep. 1558;

Vista l'istanza presentata dalla Società Garbage Ancona S.r.l. – C.F./P.IVA 02767790427, corrente in Ancona, scalo molo sud snc, legalmente rappresentata dall'Amministratore unico Sig. Paolo Baldoni (C.F. BLDPLA63A19A271M), assunta al prot. n. ARR-11683 del 17/09/2021, emendata con nota prot. ARR 12159-01_10_2021 e nota ARR 14333-15 11 2021 e successive ulteriori integrazioni, da ultimo acquisite al prot. n. ARR-2740 del 09/03/2022;

Vista la nota del Ministero della Salute- Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari UVAC-PCF Puglia Marche Umbria Abruzzo Molise Sede Principale Bari portante prot. n. 3625-29/09/2021-SANVET8-SAVET8-P, acquisita al prot. n. ARR-12076 del 29/09/2021, con la quale è stata individuata un'area idonea per la collocazione di una infrastruttura mobile che consenta il magazzinaggio a temperature di refrigerazione (container reefer) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 punto 11 del Reg. di esecuzione (UE) 2019/1014;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 24 Reg. Cod. Nav, portante prot. PAR 8583-24_11_2021;

Vista la pubblicazione della domanda in data 24/11/2021, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-8860 del 03/12/2021;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, assunta al prot. n. ARR-1155 del 02/02/2022;

Vista la Delibera n. 3 del 10/02/2022 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii; Vista la nota dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, prot. 10095/RU del 02/03/2022 assunta al prot. ARR-2664 del 07/03/2022, recante autorizzazione ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/90 (T.U.L.D.);

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo di € 200,00 di cui all'atto di accertamento n. 00-113/21 Aut del 23/11/2021, quale importo dovuto per compensazione forfettaria delle spese istruttorie e d'ufficio ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio di questa Autorità;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 09/03/2022 dell'importo richiesto con atto di accertamento n. 00-9/22 del 14/02/2022, quale canone demaniale dovuto per l'anno 2022 e relativo conguaglio per l'anno 2021;

Vista la polizza assicurativa fidejussoria n. PT0609684 emessa in data 17.10.2019 dalla società Atradius Credito y Caucion de Seguros Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia Via Crescenzio n.12 − 00193 Roma, per l'importo pari ad € 5.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza concessione dell'area demaniale di che trattasi, nonché relativa appendice n. 2 per adeguamento dell'importo ad € 6.000,00, acquisita al prot. n. ARR-2740 del 09/03/2022;

Vista la polizza assicurativa n. 1/2518/61/152874781/2 con variazione emessa in data 15.10.2019 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a., per un importo assicurato RCT-RCO-RCI di € 6.000.000,00 unico, e relativa quietanza per l'anno in corso;

Vista la polizza assicurativa incendio, fulmine, scoppio n. 1/2518/44/159239349/10 con variazione emessa in data 21/02/2022, dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Centrale dell'importo di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio nonché di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi;

Vista la certificazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art 87 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., acquisita tramite piattaforma BDNA prot. PR_ANUTG_Ingresso _0113133_20211015, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 159/2011, assunta al prot. ARR-3747 del 28/03/2022;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, in ordine alla regolarità contributiva, previdenziale e fiscale; Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

alla GARBAGE ANCONA S.r.l.

codice fiscale 02767790427

la variazione al contenuto della concessione n. 00-30/2019 del 13/11/2019, rep. 1528 e licenza di subingresso n. 00-02/2020 del 06/03/2020, rep. 1558, allo scopo di posizionare n. 2 container refeer necessari alle operazioni di controllo alle importazioni di prodotti di origine non animale a temperatura controllata e di magazzinaggio a temperatura di refrigerazione, il tutto in coerenza con quanto previsto nel registro CCIAA quale attività secondaria facente capo alla Società istante – giusta integrazione della stessa - di "magazzini di custodia e deposito per conto terzi di merci e prodotti non alimentari", garantendo l'utilizzo di una porzione di area, allo stato, alla stessa assentita in concessione, per assicurare il soddisfacimento delle esigenze in tal senso espresse dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari UVAC-PCF Puglia Marche Umbria Abruzzo Molise Sede Principale Bari come da nota del 29.09.2021 prot. 3625, assunta al prot. 12076-29_09_2021, con riferimento a quanto previsto dall'art. 64 Reg. (UE) 625/2017

L'importo del canone demaniale resta il medesimo già previsto con la concessione n. 00-30/2019 del 13/11/2019, rep. 1528 e licenza di subingresso n. 00-02/2020 del 06/03/2020, rep. 1558, salvo conguaglio e fatte salve le variazioni annuali che saranno comunicate dal Ministero vigilante.

L'importo per l'anno 2022 è pari ad € 2.698,75, quale misura minima del canone applicabile per come comunicato con la Circolare n. 3 del 29/12/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza principale, con scadenza naturale in data 31/10/2022, fatta salva la proroga ex lege, ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. B) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n 215.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno nei 180 giorni antecedenti, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le

eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.


La presente licenza suppletiva è, altresì, subordinata a quanto già previsto con la concessione n. 00-30/2019 del 13/11/2019, rep. 1528 e licenza di subingresso n. 00-02/2020 del 06/03/2020, rep. 1558, nonché, alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia ambientale nonché a quelle in materia di sicurezza fisica e salute dei lavoratori. A tal proposito, si richiamano il D. Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) ed il D. Lgs. n. 182/2003 (Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) così come da ultimo modificati ed integrati, nonché il D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- Le modifiche in questione non dovranno comunque compromettere la regolare efficienza del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico a cui la concessione demaniale è in via principale asservita.
- 6) Le installazioni previste nell'ambito della concessione risponderanno a tutte le norme legislative in materia di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di polizia marittima.
- 7) I manufatti e le attrezzature allestiti o depositati nell'area oggetto della Concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza.
- 8) Il concessionario, prima della installazione di eventuali apprestamenti, dovrà formalizzare comunicazione a questo Ente con la puntuale individuazione in apposito elaborato planimetrico quotato, nonché curare ogni adempimento a ciò riconnesso, ivi compresa la eventuale attivazione della fornitura della linea elettrica i cui costi – di realizzazione e di esercizio - rimarranno a suo esclusivo carico;
- Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi in concessione.
- Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 11) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 12) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 13) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali.



PLANIMETRIA P.I.F.

DITTA GARBAGE SRL



PLANIMETRIA P.I.F.

DITTA GARBAGE SRL

